



ORDINANZA CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2022

IL MUNICIPIO DI AGNO,

visti gli artt. 274 e seguenti LT e il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 10 novembre 2021 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi no. 43/2021 (del 12 novembre 2021) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2022;

stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2022 nei seguenti termini:

1. L'imposta comunale per l'anno 2022 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:

a) Richiesta d'acconto		<u>Termine di pagamento</u>
- totale dell'acconto		30 aprile 2022
	oppure	
- 1.a rata esigibile al 01.04.2022		30 aprile 2022
- 2.a rata esigibile al 01.06.2022		30 giugno 2022
- 3.a rata esigibile al 01.08.2022		31 agosto 2022

b) Rata a conguaglio

- a partire dal 2023, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria del 21.06.1994.

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.1% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 4.

4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.1% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

5. I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 4.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

7. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
8. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.— franchi non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2022.
Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2022; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
10. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi se questi si discostano in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.
In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.
11. In caso di arrivo da un altro Comune, o Cantone o dall'estero nel corso dell'anno, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo equo.

Contro la presente Ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2022 e si applica nell'anno civile 2022 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Il Sindaco

Thierry Morotti

PER IL MUNICIPIO


Il Segretario

Flavio Piattini

6982 Agno, 10 febbraio 2022

Pubblicata agli albi il 18 febbraio 2022